



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- VISTO** il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60 – *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*;
- VISTA** la direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016, con la quale sono stati disciplinati i procedimenti di designazione dei commissari giudiziari e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di assicurare la piena trasparenza delle relative procedure;
- RITENUTO** di modificare la predetta direttiva con nuove disposizioni indirizzate alla medesima finalità;

emana la seguente

DIRETTIVA

Premessa

Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 1999, n. 270 (di seguito d.lgs. 270/99) e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, (di seguito, d.l. 347/2003), compete al Ministro dello sviluppo economico la designazione dei commissari giudiziari e la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza, ferma restando la disposizione speciale di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. 347/2003, che regola la nomina del commissario straordinario per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.



Con la presente, fermi i requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 28 della legge fallimentare, dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del d.lgs. 270/1999 e dal DM 10 aprile 2013, n. 60 – *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi* (di seguito, il “Regolamento”) –, si provvede a definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale.

1. Composizione monocratica o collegiale dell'organo commissariale

Per quanto riguarda la scelta di proporre alla procedura un organo collegiale, richiamato l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 270/1999, secondo cui “*la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura*”, si ritiene di individuare i seguenti indicatori concorrenti della eccezionale rilevanza e complessità della procedura, al ricorrere dei quali può essere valutata la nomina dell'organo collegiale:

- fatturato annuo superiore ad 800 milioni di euro;
- pluralità di siti produttivi operativi;
- significative criticità occupazionali, operative e nelle relazioni industriali,

fermo restando che, quand'anche non tutti i suddetti requisiti dovessero essere integrati, potrà comunque darsi luogo alla nomina dell'organo collegiale ove tale soluzione, che dovrà essere debitamente motivata, sia ritenuta preferibile in ragione della particolare strategicità della impresa o del gruppo industriale da porre in amministrazione straordinaria ovvero della eccezionale complessità organizzativa, produttiva od occupazionale di detta impresa o gruppo industriale, tenuto anche in considerazione il potenziale impatto della procedura sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese.

Ove si proceda alla nomina dell'organo collegiale, potranno essere attribuite ad uno dei tre commissari le funzioni di coordinamento.

La nomina dei commissari straordinari sarà inoltre limitata, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, al periodo di esecuzione del programma della procedura, nel presupposto che nella fase propriamente concorsuale possa essere più opportuno proporre alla procedura professionalità specificamente orientate alle finalità liquidatorie.

Pertanto, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, l'incarico sarà conferito con scadenza alla data del decreto del competente



tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del d.lgs. 270/99. Nel caso di gruppi di imprese si assumerà quale termine finale dell'incarico la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

2. Procedimento per la designazione del commissario giudiziale e la nomina del commissario straordinario

Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- (a) Al ricevimento dell'atto di avvio del procedimento (richiesta di designazione del commissario giudiziale o comunicazione dell'apertura della procedura da parte del competente Tribunale; istanza dell'impresa per l'apertura della procedura *ex d.l. 347/03*), si provvederà immediatamente alla pubblicazione, sulla *home-page* del sito internet del Ministero, di un invito a presentare la propria candidatura da parte di soggetti in possesso dei requisiti posti dal Regolamento. Sarà, di volta in volta, valutata l'opportunità di una comunicazione sulla stampa.
- (b) Le candidature saranno vagliate da una commissione che provvederà alla selezione di una rosa di non meno di cinque nominativi (ovvero, qualora vi sia la possibilità che l'organo commissariale sia a composizione collegiale, non meno di dieci nominativi) giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico e che, per quanto possibile, siano selezionati in maniera tale da salvaguardare il necessario grado di eterogeneità tra i profili professionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento.

L'esatto numero dei nominativi, in ogni caso, sarà stabilito volta per volta dalla commissione.

La commissione opererà la propria valutazione sulla base dei criteri previsti dal Regolamento e, inoltre, terrà conto dei seguenti criteri:

- (i) criterio della rotazione, volto ad evitare in capo al medesimo soggetto la concentrazione di incarichi, che non potranno essere superiori a due nell'arco di un triennio, avuto anche riguardo alla dimensione e alla rilevanza delle procedure precedentemente affidate nonché al relativo compenso;
- (ii) esperienza professionale maturata nella gestione di incarichi analoghi;
- (iii) tendenziale prossimità territoriale alla sede legale/operativa della società, al fine di ridurre gli oneri e agevolare il disimpegno dell'incarico, fatta salva la necessità di particolari professionalità non reperibili *in loco* ovvero



l'opportunità di proporre alla procedura un soggetto estraneo al territorio di riferimento dell'impresa.

Preliminarmente alla nomina dovranno essere acquisite, a cura della commissione, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse, nonché alla disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dell'incarico.

- (c) La commissione di cui alla precedente lettera (b) è nominata dal Ministro ed è formata da tre componenti esperti, di cui:
- (i) un membro scelto nell'ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, con funzione di coordinamento;
 - (ii) un membro scelto tra professori universitari ordinari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali, con provata esperienza in materia di procedure concorsuali e/o di ristrutturazioni aziendali; e
 - (iii) un membro scelto tra professionisti di comprovata esperienza professionale nel settore della valutazione e selezione delle competenze.

La commissione dura in carica un anno e può essere prorogata per un ulteriore anno una sola volta.

- (d) La Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali provvederà a fornire alla commissione ogni opportuno supporto.
- (e) La scelta del/i professionista/i da nominare sarà effettuata mediante estrazione a sorte, da tenersi in seduta pubblica, tra i nominativi indicati dalla commissione, fermo restando che, in particolare ove debba essere nominato un organo commissariale a composizione collegiale, le modalità di estrazione casuale saranno tali da non pregiudicare, in ogni caso, il necessario grado di eterogeneità dei singoli componenti dell'organo commissariale, quanto ai rispettivi profili professionali e alle relative competenze.
- (f) La data e l'ora relative allo svolgimento della procedura di estrazione saranno pubblicate sul sito *web* del Ministero in tempo utile per consentire la partecipazione degli eventuali interessati.
- (g) La procedura di cui al presente articolo 2 potrà essere in tutto o in parte motivatamente derogata quando l'immediata adozione del provvedimento si renda necessaria per assicurare la stabilità o l'ordinato funzionamento dei



mercati ovvero per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima.

3. Procedimento per la nomina del comitato di sorveglianza

L'art. 45, comma 1, del d.lgs. 270/99 prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da tre o cinque membri. Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- (a) In via generale, il comitato di sorveglianza sarà costituito da cinque componenti solo nel caso in cui la procedura venga disposta, ai sensi degli artt. 80 e 81 del d.lgs. 270/99, nei confronti di più imprese appartenenti al medesimo gruppo.
- (b) Di norma, si provvederà ad assegnare la presidenza del comitato di sorveglianza a soggetti istituzionalmente rappresentativi scelti preferenzialmente tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali.

I componenti esperti saranno individuati tra:

- (i) dirigenti o funzionari del Ministero in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuati in esito ad un'istruttoria curata congiuntamente dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, sulla base di procedure trasparenti di selezione, definite preventivamente, che garantiscano un'adeguata rotazione e tengano conto delle esperienze professionali e del numero degli incarichi;
- (ii) professori universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, avvocati del libero Foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali. Le relative candidature saranno raccolte mediante avviso sul sito del Ministero da rinnovarsi con cadenza annuale. Per tali soggetti, l'individuazione dell'esperto avverrà, di volta in volta, mediante estrazione a sorte nell'ambito di una rosa di nominativi selezionati dalla commissione secondo procedura analoga a quella di cui al precedente articolo 2.
- (c) I componenti del comitato di sorveglianza saranno nominati previa verifica dell'insussistenza delle medesime situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per i commissari straordinari e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa (ovvero al gruppo di imprese) in amministrazione straordinaria e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi



escludere la nomina di soggetti legati al/i commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.

- (d) I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati per un triennio, con obbligo, alla scadenza, di rinnovamento della composizione del collegio per almeno i tre quinti nel caso di composizione a cinque, ovvero per almeno i due terzi nel caso di composizione a tre. Ciascun componente, in ogni caso, potrà essere nuovamente nominato per non più di una volta.

La presente direttiva sostituisce la direttiva emanata dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016, che, conseguentemente, cessa di avere efficacia.

Il presente atto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma, 19 luglio 2018

IL MINISTRO